

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta dell'11.9.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con reclamo del 16/4/2012, in relazione alla estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto, la ricorrente –assistita da un legale- contestava la mancata restituzione della quota già versata delle commissioni bancarie e finanziarie e del premio assicurativo.

In assenza di riscontro da parte dell'intermediario, la ricorrente -sempre assistita da un legale- chiedeva che l'Arbitro "*accerti e dichiari il diritto ad ottenere la retrocessione della parte non maturata delle voci costi assicurativi o di garanzia, commissioni bancarie, commissioni [finanziarie] da calcolarsi – mancando al riguardo qualsiasi indicazione contrattuale – utilizzando un criterio proporzionale ratione temporis*".

Per l'effetto, la ricorrente chiedeva la restituzione di 5.107,11 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Chiedeva, altresì, la condanna della resistente alla refusione di spese e competenze legali.

Con le controdeduzioni, la convenuta eccepiva la improcedibilità del ricorso, argomentandola sulla base della lettura dell'articolo 5 del d.lgs 28/2010, laddove l'utilizzo della locuzione "*ovvero*" (a proposito delle due condizioni di procedibilità a cui si fa riferimento), conferma la non obbligatorietà per l'intermediario "*di partecipare*" al sistema ABF se questi abbia già tentato invano la procedura di mediazione. Sul punto, ancora, esibiva il verbale dal quale risultava che l'assenza dell'attuale ricorrente non aveva reso

possibile in data 14/5/2012 l'esperimento di un tentativo di conciliazione promosso dall'intermediario in data 19/4/2012.

Nel merito, comunque, eccepiva l'infondatezza del ricorso.

Con la replica, il legale della ricorrente contestava le affermazioni della resistente.

## DIRITTO

In merito alla eccezione di improcedibilità del ricorso - formulata dalla resistente - occorre considerare che la ricorrente non ha promosso né ha aderito ad alcun tentativo di mediazione o di conciliazione. Sul punto specifico le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – bdi - 2011" espressamente prevedono che *"L'ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione. Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4.3.2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito). Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1."*

Sgombrato il campo dall'eccezione formulata dall'intermediario resistente, occorre ribadire che il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a sottrarsi dall'obbligo della restituzione, prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso.

Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in caso di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo.

Recentemente, poi, è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un'apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto..."*

Sul punto, ancora, occorre considerare che le "chiare ed univoche" indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, il Collegio ABF di Roma (cfr. già la decisione n. 707/10), richiamando espressamente il quadro normativo di tutela per il consumatore, nonché facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, ha riconosciuto una riduzione dell'importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Questo Collegio ABF di Napoli, poi, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione, entrando in un merito più analitico, ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e le spese applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo



l'intera durata del rapporto (come, ad es., costi assicurativi), queste ultime oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, con riguardo alla fattispecie qui in esame, considerando che dal contratto non si evincono riferimenti atti a ricostruire la composizione e l'attività sottostante le commissioni, appare evidente la fondatezza della domanda di rimborso delle commissioni bancarie e finanziarie relative al periodo residuo di durata del finanziamento, anticipatamente estinto. Ciò considerato, applicando il noto criterio in misura proporzionale al tempo "non maturato", l'importo da restituire al ricorrente sarà pari ad euro 1.497,60 per commissioni bancarie e ad euro 2.849,51 per commissioni finanziarie.

Rimane, ancora, da valutare la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, relativamente alla quota parte corrispondente al "periodo di copertura non goduto" a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Come più volte ribadito, le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate dalla consolidata giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, impongono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (*cd. commissioni recurring*).

Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento in esame, caricato nel capitale finanziato e chiesto in corresponsione anticipata al cliente.

Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*"), ed il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Nel caso di specie, la resistente –eccependo espressamente la propria carenza di legittimazione passiva- di fatto rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso della quota parte del premio assicurativo, ritenendo di non essere obbligata in merito ad un rapporto contrattuale intercorrente fra soggetti diversi.

La posizione, già in contraddizione con le indicazioni fornite dall'Accordo ABI-Ania, sembra superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende ad imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo "*al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri*" (V., fra i tanti, G. Alpa, Dove va la responsabilità civile, Roma 2010).

Invero, anche nell'ambito della consolidata giurisprudenza ABF, è ormai ampia la casistica in cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. In buona sostanza, rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa.

Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione (e, quindi, in applicazione dei principi generali del contratto)– il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (V., ad es., Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 1055/10 e 2616/11 nonché n. 1720/12).

Concretamente, nel caso di specie, l'importo anticipatamente corrisposto, per oneri assicurativi non goduti, ammonta ad euro 760.00.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'importo da restituire, sarà quindi complessivamente pari ad euro € 5.107,11. Tale importo dovrà essere restituito con gli interessi legali a decorrere dal reclamo, oltre al rimborso delle spese di assistenza difensiva che (in considerazione del parziale accoglimento del ricorso) si liquidano nella misura di euro 300,00.

### **P. Q. M.**

**In accoglimento parziale del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.107,11 oltre interessi al tasso legale a far data dal reclamo; dispone altresì il rimborso per assistenza difensiva in ragione di € 300,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI